

TIROCINIO FRAUDOLENTO
ESCLUSO IL RICORSO AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO

In merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell'ipotesi di **tirocinio fraudolento**, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 453 dell'8 marzo u.s., ha fornito i seguenti chiarimenti.

Come già precisato con nota n. 530/2022, la legge n. 234/2021, con l'art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di **misure volte a arginare l'uso irregolare dei tirocini** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022).

In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la **sanzione dell'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio**, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento; trattandosi di una **fattispecie penale di natura contravvenzionale**, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l'adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Diversamente, **il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante**, in quanto l'ultimo periodo del comma 723 fa **salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale**.

Successivamente, con nota n. 1451/2022, è stato ulteriormente precisato, con riferimento ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che **gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l'A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

Tanto premesso, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, l'INL ritiene che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la legge n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Tale strumento rappresenta infatti un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, *«la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto, nell'ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale»*. Peraltro, già con la citata nota n. 1551/2021, era stata esclusa la

possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all'art. 18, c. 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza alcun effetto costitutivo di un rapporto di lavoro atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, ai sensi del c. 3-bis dell'art. 29 e 4-bis dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, è sempre devoluta al lavoratore interessato.